



REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

[AVVOCATO INTEGRATO] DELL'AVVOCATO STABILITO

PREMESSA

L'art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, nonché, in particolare, gli artt. da 12 a 15 del Capo III, rubricato "*Integrazione nella professione di avvocato*", del D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96, con cui l'Italia ha dato attuazione alla citata Direttiva, demandano al Consiglio dell'Ordine la valutazione circa la sussistenza dei requisiti per concedere all'avvocato stabilito, già iscritto alla sezione speciale dell'Albo di cui all'art. 6 del predetto D.Lgs., la dispensa dalla prova attitudinale prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115 ai fini della sua integrazione nella professione di avvocato mediante iscrizione all'Albo degli Avvocati.

I presupposti per l'integrazione nella professione di avvocato e per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati dell'avvocato stabilito, consistono, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 96/2001, nell'aver "*esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo di origine*", intendendo "*per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1... l'esercizio reale dell'attività professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana*", fermo restando che "*Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata almeno*



triennale, senza calcolare il periodo di interruzione, e se non vi siano ragioni che ostino ad una valutazione dell'attività come effettiva e regolare."

Nello specifico, l'art. 13 - *Procedimento per la dispensa* e l'art. 14 - *Attività di durata inferiore nel diritto nazionale* del D.Lgs. n. 96/2001 attribuiscono al Consiglio dell'Ordine ampia discrezionalità circa la verifica della regolarità e dell'esercizio effettivo dell'attività professionale ai fini della predetta dispensa, fermo restando che, a tutela degli assistiti e di una buona amministrazione della giustizia, tale verifica deve acclarare che l'avvocato stabilito abbia effettuato un percorso formativo triennale che assicuri l'acquisizione di conoscenze e abilità tecniche, giuridiche e linguistiche, posto che l'iscrizione all'Albo degli Avvocati comporta l'assimilazione a tutti gli effetti dell'avvocato stabilito all'avvocato dello Stato membro ospitante.

Del resto, il principio per cui l'iscrizione per un triennio alla sezione speciale dell'Albo consente all'avvocato stabilito l'ottenimento facilitato del titolo professionale dello Stato ospitante esclusivamente se ad essa si accompagna l'esercizio stabile della professione con il titolo professionale d'origine, finalizzato all'acquisizione di un'esperienza professionale nello Stato ospitante emerge con chiarezza dal terzo, dal quarto, dal quattordicesimo "considerando" della Direttiva 98/5/CE.

Ciò premesso, al fine di garantire un'azione amministrativa improntata ad uniformità di trattamento e a certezza dei relativi atti, il Consiglio dell'Ordine ritiene di dover regolamentare con una disciplina di maggior dettaglio i procedimenti e gli elementi probanti la sussistenza dei requisiti di cui al Capo III del D.Lgs. n. 96/2001.



Art. 1

1. Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 96/2001 si intende l'esercizio reale dell'attività professionale senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana.
2. Nel caso di interruzioni dovute ad eventi di altra natura, l'attività svolta è presa in esame se la stessa ha avuto una durata complessiva, e senza calcolare il periodo di interruzione, almeno triennale e sempre che l'attività professionale possa essere valutata come effettiva e regolare.
3. Il Consiglio dell'Ordine considera interruzioni dovute ad eventi di altra natura ai sensi del comma che precede gli eventi interruttivi dell'esercizio dell'attività professionale superiori ad un periodo massimo complessivo di due mesi per ogni anno del triennio prescritto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 96/2001, determinati dai seguenti casi rigorosamente documentati e, se possibile, previamente comunicati: grave malattia o infortunio invalidante, maternità, gravi motivi di famiglia per la durata da stabilire secondo le particolari condizioni del caso e sulla base della documentazione presentata dall'interessato.
4. Il Consiglio dell'Ordine potrà considerare interruzioni ai sensi del comma 2 del presente articolo anche altri eventi rigorosamente documentati e, se possibile, previamente comunicati.
5. Nel caso in cui l'interruzione dell'esercizio dell'attività non sia suscettibile di essere valutata ai sensi del presente articolo, il periodo di attività svolto rimarrà senza effetti ai fini della dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115 e il periodo triennale prescritto decorrerà nuovamente dall'intervenuta conclusione dell'evento interruttivo, debitamente documentata a cura dell'interessato.



Art. 2

1. L'esercizio della professione in Italia in modo effettivo e regolare con il titolo di origine da parte dell'avvocato stabilito è comprovato da:
 - a) una diffusa relazione descrittiva del numero e della natura delle pratiche trattate e delle prestazioni rese ai sensi degli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n. 96/2001 e, in particolare, 1) dei giudizi italiani civili e/o penali e/o amministrativi e/o tributari in cui l'avvocato stabilito ha svolto la rappresentanza, assistenza e difesa tecnica d'intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato; 2) delle pratiche stragiudiziali di consulenza e/o assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte in modo rilevante; 3) delle pratiche stragiudiziali di assistenza e/o consulenza sul diritto dello Stato membro di origine e/o sul diritto internazionale trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte;
 - b) documentazione attestante prestazioni giudiziali in almeno cinque nuovi giudizi italiani penali e/o civili e/o amministrativi e/o tributari per ogni anno del triennio, ivi comprese le intese di cui all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 96/2001;
 - c) documentazione attestante prestazioni stragiudiziali di consulenza e/o assistenza di diritto italiano, ivi compreso il diritto comunitario, trattate dall'avvocato stabilito o alle quali ha preso parte in modo rilevante avuto riguardo ad almeno dieci pratiche nel triennio, con minimo di tre per anno.
2. La predetta documentazione dovrà corredare partitamene sub a), b) e c) l'istanza dell'avvocato stabilito volta ad ottenere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ai fini dell'integrazione, redatta secondo il modello ordinario e comprensiva della dichiarazione circa l'eventuale esistenza di procedimenti penali a suo carico, pendenti o già definiti nello Stato membro di origine, e della domanda di dispensa dalla prova



attitudinale prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 115.

3. Quanto alla documentazione indicata sub c) del comma 1 del presente articolo, il Consiglio dell'Ordine potrà valutare ai fini dell'accoglimento dell'iscrizione all'Albo con dispensa dalla prova attitudinale anche documentazione afferente prestazioni in pratiche stragiudiziali in numero complessivo inferiore a quello ivi indicato, sempre che il minor numero di pratiche stragiudiziali sia giustificato dall'obiettiva complessità, rilevanza e importanza delle questioni giuridiche trattate nelle pratiche indicate.
4. Il Consiglio dell'Ordine può chiedere informazioni alle Amministrazioni Pubbliche e agli Uffici interessati e invitare l'istante a fornire chiarimenti o precisazioni in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta, anche avuto riguardo all'apprendimento della lingua italiana.
5. In ogni caso, l'avvocato stabilito dovrà essere in regola con gli obblighi prescritti dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 6, comma 10, del D.Lgs. n. 96/2001.

Art. 3

1. Ai fini della dispensa dalla predetta prova attitudinale, fermo restando l'onere di documentare ai sensi del precedente art. 2 di aver esercitato in Italia dalla data di iscrizione alla sezione speciale dell'Albo e per un triennio in modo effettivo e regolare la professione con il titolo professionale di origine, l'avvocato stabilito che sia in grado di provare detto esercizio per un periodo inferiore relativamente alle pratiche giudiziali e/o stragiudiziali attinenti al diritto italiano, può documentare al Consiglio dell'Ordine di aver acquisito in altro modo conoscenze ed esperienze professionali nel diritto italiano e di aver partecipato a corsi o seminari per l'apprendimento della lingua italiana e del diritto italiano, compreso l'ordinamento forense e la deontologia professionale.
2. In tal caso, il Consiglio dell'Ordine dovrà valutare il raggiungimento del requisito di



cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 96/2001 e la capacità di proseguire l'attività professionale in Italia sulla base di un colloquio.

Art. 4

1. Il Consiglio dell'Ordine può sempre rigettare l'istanza dell'avvocato stabilito volta all'iscrizione all'Albo degli Avvocati con dispensa dalla predetta prova attitudinale in pendenza di procedimenti disciplinari o per altri gravi motivi, qualora sussistano ragioni di ordine pubblico.
2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, il Consiglio dell'Ordine prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunicherà all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della istanza di iscrizione all'Albo degli Avvocati con dispensa dalla predetta prova attitudinale, concedendo termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima per presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, il Consiglio dell'Ordine darà ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 5

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e trova applicazione avuto riguardo a tutti gli avvocati stabiliti già iscritti alla sezione speciale dell'Albo di cui all'art. 6 del D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96.